MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA SULLE PENSIONI DI GUERRA

Art. 7

Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle I ed L

Gli orfani maggiorenni inabili non in stato di disagio economico, di cui alle tabelle I ed L previste dal terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono chiedere la corresponsione del valore attuale del loro trattamento pensionistico. Le modalita', il tasso di interesse e le condizioni per chiedere la capitalizzazione del trattamento pensionistico, nonche' l'ammontare annuo da destinare a tale operazione nell'ambito dello stanziamento complessivo per il servizio delle pensioni di guerra, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Trascorsi tre anni dalla data del suddetto decreto, si procedera' alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui. Le tabelle I ed L, di cui al terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate dai soggetti interessati prima di tale data saranno definite sulla base delle previgenti disposizioni e di quelle contenute nel presente articolo.

Versione in vigore dal 16 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra
Estremi	Legge 6 ottobre 1986, n. 656
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-normativa-sulle-pensioni-di-guerra/art-7-attualizzazione-dei-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

trattamenti-pensionistici-di-cui-alle-tabelle-i